

**CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL TRA IL COMUNE DI CESENA,
L'UNIONE VALLE SAVIO (PER I COMUNI DI MONTIANO E
VERGHERETO), I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO
SARACENO E SARSINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO
TRIBUTI.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di marzo,

23 marzo 2018

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.1 del 20/02/2018;

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 08/02/2018;

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.8 del

16/03/2018;

- CASALI LUCIANO, nato a Mercato Saraceno (FC) il 18 dicembre 1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 31/01/2018;

- SUZZI GIANLUCA, nato a Cesena (FC) il 28 marzo 1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 13/03/2018.

La presente convenzione viene inoltre sottoscritta, quale presa d'atto, dal Comune di Montiano con Deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 28/02/2018 e dal Comune di Verghereto con Deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 15/03/2018.

PREMESSO CHE:

- in forza di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 31.03.2015 il comune di Cesena gestisce il servizio Tributi per conto dell'Unione Valle Savio e quindi per i Comuni di Montiano e Verghereto che alla stessa hanno conferito la funzione;

- anche gli altri Comuni dell'Unione (in specifico Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina) intendono procedere alla gestione associata del Servizio Tributi, individuando quale Ente capo fila il Comune di Cesena, al fine di ottimizzare le risorse disponibili,

razionalizzare e contenere le spese di gestione e specializzare le professionalità esistenti;

- in tal senso gli stessi Sindaci si sono formalmente impegnati allo svolgimento di tale percorso mediante specifico atto di Giunta Unione n. 87 del 22.12.2017 con il quale è stato approvato il relativo studio di fattibilità;

- con delibera di Consiglio n. 45 del 22.12.2017 l'Unione ha approvato le linee strategiche per il prossimo periodo, ivi incluso il servizio di specie;

- le suddette funzioni hanno un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno degli Enti tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato e che si dedichi, nell'ambito del Servizio, esclusivamente alle materie di competenza;

- gli Enti precitati hanno valutato l'opportunità di sviluppo dei servizi in questione con la forma della gestione associata tra il Comune di Cesena e i Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna (prevista dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) mediante la costituzione di un ufficio comune;

- si ritiene pertanto, nell'ambito del nuovo contesto istituzionale di riferimento, improntare la gestione delle attività e delle funzioni ad una razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, mediante l'approvazione di un accordo convenzionale, che tenga conto dell'effettiva dimensione degli indicatori di attività dei servizi associati;

- gli stessi Enti hanno valutato positivamente tale forma di gestione nell'intento di sviluppare percorsi di tipo condiviso, nonché al fine di valorizzare le risorse umane presenti nei singoli enti, nell'ottica di una

qualificazione comune delle specifiche professionalità;

- sono ottenibili, tramite tale gestione associata, indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità del servizio reso;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto, a decorrere dalla data di stipula, la gestione associata (ex art. 30 del TUEL) delle Entrate Tributarie dei Comuni di Cesena, Unione Valle Savio (per i Comuni di Montiano e Verghereto) Mercato Saraceno, Bagno di Romagna e Sarsina mediante l'organizzazione, l'implementazione, la formazione, l'avvio e il coordinamento di un Servizio Tributi unico.

2. A tale scopo si richiama, come parte sostanziale del presente atto, la convenzione stipulata in data 31/03/2015 tra il Comune di Cesena e l'Unione Valle Savio per la gestione associata delle Entrate Tributarie dei Comuni di Montiano e Verghereto, il cui atto costituisce integrazione e specifica tenendo conto che il presente assetto prevede un'evoluzione in termini estensivi delle attività prospettate, oltre a definire un più esteso termine di durata rispetto a quello fissato nel precitato accordo in scadenza al 31.12.2018

3. L'ufficio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.

4. La presente Convenzione trasferisce la sola "gestione" dei tributi in quanto la potestà attiva, in termini di fiscalità locale, rimane in capo ai singoli Comuni.

5. La potestà regolamentare sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Enti impositori che si impegnano a garantirne l'armonizzazione ai fini della gestione associata.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. La gestione associata del Servizio Tributi è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti/contribuenti interni ed esterni degli Enti locali interessati anche attraverso una rete di servizi di front-office tra loro interagenti ed in grado di sviluppare percorsi di semplificazione e razionalizzazione nei confronti del cittadino contribuente;

b. creare una struttura organizzativa dotata di alta professionalità ed un organico adeguatamente formato e specializzato, in grado di affrontare la sempre più complessa gestione delle Entrate Tributarie, fare da supporto agli operatori e coordinare il personale nell'espletamento delle proprie attività;

c. ottenere economie di gestione e di spesa concentrandosi sull'erogazione di servizi similari;

d. potenziare la lotta all'evasione fiscale;

e. istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per problematiche organizzative e finanziarie;

f. garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon

andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati ed estendere la medesima qualità su tutto il territorio.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI

1. La gestione delle Entrate Tributarie, oggetto della presente convenzione, si sostanzia nelle attività di seguito elencate:

A) Funzioni di alta specializzazione a loro volta distinte come specificato:

A1) Funzioni specialistiche:

- a. armonizzazione dei regolamenti Comunali e della modulistica;
- b. approfondimento di tematiche tributarie controverse e/o esame di novità legislative, al fine di addivenire ad una progressiva ed unitaria gestione del rapporto con il contribuente;
- c. invio di comunicazioni, note, richieste sulle problematiche tributarie al fine di ottenere comportamenti univoci e unitari, in particolare con gli organi dello Stato, ordini professionali e Associazioni di categoria;
- d. predisposizione ed effettuazione di gare d'appalto uniche per la gestione del sistema tributario territoriale;
- e. apprendimento e aggiornamento di tutte le norme in materia tributaria;
- f. supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
- g. predisposizione della modulistica comune in materia tributaria;
- h. interpellì e predisposizione di risposte e quesiti;
- i. collaborazione con il Servizio Informativo nella elaborazione dati e statistiche afferenti il servizio;

A2) Gestione del contenzioso tributario:

- a. attività istruttoria e predisposizione atti ai fini dell'eventuale accertamento con adesione (su iniziativa dell'Ente o del contribuente);

b. valutazione della possibilità di conciliare in sede pregiudiziale una controversia mediante l'istituto del reclamo/mediazione;

c. attività istruttoria e predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione in giudizio o alla predisposizione dell'appello;

d. deposito degli atti necessari alla costituzione in giudizio;

e. rappresentanza al dibattimento in sede di pubblica udienza;

f. richiesta di copia dei documenti e delle memorie illustrative;

g. richiesta notifiche;

h. trasmissione fascicolo inerente la controversia ai fini dell' eventuale ricorso per Cassazione;

B) Lotta all'evasione fiscale

a. analisi delle casistiche su cui impegnare risorse per la partecipazione all'attività di accertamento;

b. individuazione delle casistiche di indagine per la formulazione delle segnalazioni qualificate da proporre all'Agenzia Entrate;

c. analisi/studio per l'individuazione dei settori in cui indirizzare l'attività accertativa ai fini dei tributi comunali;

d. controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero evasione;

e. emissione di atti di accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi e/o altri strumenti di riscossione coattiva, atti di rimborso, invio questionari;

f. esecuzione delle segnalazioni certificate nel portale dell'anagrafe tributaria (SIATEL);

g. individuazione delle aree edificabili di interesse per il recupero tributario;

h. verifica anche a campione della correttezza degli accertamenti degli

immobili sul territorio interessati;

C) Gestione delle Entrate Tributarie

La gestione dei tributi locali, anche di quelli che saranno istituiti da norme successive, sarà gestita a livello di area territoriale e comprende:

- a. la tenuta/aggiornamento delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti (inserimenti, incroci, verifiche anomalie e correzioni)
- b. applicazione uniforme della normativa tributaria
- c. erogazione di servizi ai cittadini finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari
- d. presidio continuo delle basi imponibili tributarie mirato all'equità fiscale
- e. ogni adempimento connesso all'attività affidata al concessionario/appaltatore del servizio di riscossione/accertamento dei tributi, compresa la verifica dell'esecuzione della stessa attività

2. La gestione delle attività, così come sopra descritte, avrà sviluppo in forma associata, secondo le tempistiche dettagliate nel progetto organizzativo, da sottoporre all'approvazione delle Giunte degli Enti interessati, e comunque tenendo conto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1) del presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4 - ENTE CAPOFILA

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata del servizio. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5 al fine di garantire il presidio sul territorio.

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI UNICO

1. La gestione unica avviene secondo un modello organizzativo accentrato,

con un unico responsabile di riferimento, che prevede, da un punto di vista logistico, un ufficio centrale e sportelli decentrati sul territorio.

2. L'ufficio centrale, collocato presso la sede del comune di Cesena, gestisce tutte le attività di back office del servizio associato e di front office del comune di Cesena, al quale possono tuttavia rivolgersi tutti i contribuenti del territorio dell'Unione.

3. Gli sportelli sono collocati presso gli altri Comuni dell'Unione e gestiscono le attività di front office del comune di appartenenza con il ricevimento del pubblico almeno di 1 giorno alla settimana. A questi potranno essere anche assegnate alcune attività di back office tenendo conto delle risorse disponibili.

4. L'organizzazione prevede anche l'attivazione di uno sportello telematico a cui potranno rivolgersi i contribuenti di tutti i Comuni in gestione associata.

5. Tutti gli scambi di documentazione avverranno per via telematica attraverso specifiche caselle di posta elettronica e la condivisione dello stesso software gestionale, salvo l'indispensabilità del supporto cartaceo.

6. Le banche dati cartacee relative ai singoli tributi saranno conservate presso i competenti uffici dei singoli Comuni

7. In ogni Comune verrà individuato un referente e il responsabile del trattamento dei dati e gli Enti dovranno garantire la massima collaborazione e trasparenza nello scambio dei dati, garantendo l'accesso alle banche dati comunali per i fini delle funzioni delegate.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

1. Il responsabile dell'ufficio tributi associato è individuato quale funzionario

unico responsabile tributi nominato dalle singole Giunte, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso di cui all'art. 1, comma 692 della L. 147/2013.

2. Al responsabile dell'Ufficio Tributi Associato sono attribuite le competenze e le risorse necessarie per la gestione delle seguenti attività:
- a. coordinamento con gli enti associati in riferimento agli obblighi informativi e di rendicontazione;
 - b. coordinamento dell'organizzazione complessiva dell'ufficio, in stretta collaborazione con i referenti territoriali;
 - c. referente diretto nei confronti degli organi amministrativi dell'Unione e dei singoli Comuni, con impegno di relazionare loro periodicamente;
 - d. confronto con i soggetti terzi quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, altri Enti (Amministrazione dello Stato, Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, altri enti locali, ecc.), fermo restando che con riferimento alle singole materie trattate sarà coadiuvato dai referenti territoriali;
 - e. presentazione proposta di valutazione del personale assegnato all'Ufficio Unico;
 - f. coordinamento e controllo dell'attività dei referenti territoriali.

3. Lo stesso responsabile di cui al comma 2 potrà assegnare al personale del servizio come indicato nel successivo articolo 8), nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche all'adozione di atti e provvedimenti.

4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali delegati. In particolare resta di competenza dei singoli Comuni la soggettività attiva di imposta e la potestà regolamentare in materia tributaria. In ogni caso i Comuni si impegnano, pur tuttavia, a garantire il massimo dell'armonizzazione regolamentare, con particolare riferimento ai singoli aspetti gestionali.

5. Per quanto attiene la determinazione e l'articolazione delle tariffe e delle aliquote, ciascuna amministrazione conserva la propria autonomia decisionale, fermo restando l'obiettivo di perseguire nel tempo una tendenziale unicità di intenti e armonizzazione della fiscalità territoriale dei Comuni che aderiscono al presente accordo.

6. Le modalità organizzative, le risorse assegnate, le modalità di acquisizione della documentazione relativa ai diversi procedimenti e il rispettivo smistamento agli uffici competenti saranno definite in apposito atto organizzativo adottato con separato atto.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione, fermo restando gli sviluppi previsti singolarmente per gli Enti aderenti in ragione degli step progettuali, decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020.

2. Viene altresì estesa al 31 dicembre 2020 anche la durata della Convenzione stipulata in data 31.03.2015 tra il Comune di Cesena e l'Unione Valle Savio per la gestione associata delle Entrate tributarie dei Comuni di Montiano e Verghereto.

ARTICOLO 8 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

STRUMENTALI

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate l'ufficio tributi unico si avvarrà:
 - a. del personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni facenti parte dell'Unione per la gestione dei servizi associati;
 - b. del personale assegnato al relativo Servizio tributi del Comune di Cesena, comandato, distaccato o trasferito all'ufficio unico;
 - c. di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Servizio;
2. Il relativo Servizio si avvarrà, inoltre, delle risorse strumentali messe a disposizione del Comune di Cesena, dall'Unione e dai Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina e Bagno di Romagna, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

ARTICOLO 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei Comuni interessati, anche nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Gli stessi opereranno in accordo con il responsabile del servizio, al fine di garantire il migliore funzionamento del Servizio Tributi associato.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I proventi delle attività di cui alla presente Convenzione sono accertati a bilancio degli Enti di competenza nel rispetto del principio di territorialità.
2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei singoli Enti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli

specifici progetti concordati tra gli Enti. Per quanto riguarda il costo del personale si farà riferimento a quello effettivamente impegnato nelle attività sulla base delle evoluzioni progettuali descritte nel cronoprogramma allegato alla presente e da specificarsi nel progetto organizzativo che verrà successivamente approvato con specifico atto di Giunta.

3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

5. Gli eventuali compensi incentivanti al personale dipendente e riferiti a recupero evasione fanno capo a ciascun Comune in misura proporzionale all'imposta accertata.

6. Sono a carico di ciascun Comune le spese legali, qualora un Ente decida di ricorrere ad un legale esterno per affidare (anche in co-difesa) pratiche inerenti a ricorsi tributari.

7. Entro il termine del 31 ottobre il comune di Cesena provvederà a comunicare agli Enti i costi di gestione previsti per il successivo anno di riferimento sulla base delle attività programmate ed in ragione dei criteri di riparto come definiti ai precedenti articoli. Gli stessi provvederanno a versare al Comune di Cesena le somme, così come determinate a preventivo, entro il 31 maggio successivo. Il rendiconto dell'attività verrà presentato dal comune Capofila entro il 31 marzo dell'anno successivo. Questo stesso provvederà ad evidenziare in corso d'anno eventuali e

sostanziali difformità che dovessero emergere rispetto alle iniziali prospettazioni economiche, informandone tempestivamente gli Enti interessati, anche al fine di procedere alle conseguenti revisioni economiche.

8. Per l'anno 2018 le scadenze di cui al precedente comma sono fissate rispettivamente al 31 Marzo, 31 maggio e 31 marzo 2019.

ARTICOLO 11 - PRIVACY

Il Funzionario responsabile del trattamento dei dati di cui all'art. 5, comma 6 designato dai singoli Enti:

- a. è responsabile al trattamento dei Dati degli archivi informatici dei comuni aderenti;
- b. provvede alla nomina dei dipendenti incaricati al trattamento dei dati personali relativi ai cittadini residenti nei rispettivi archivi informatici.

1. L'accesso ai programmi in uso, esclusivamente utilizzati per il funzionamento dell'ufficio, avverrà mediante procedura informatica che identifichi l'utilizzatore.

2. L'accesso informatico agli archivi informatici sarà presidiato da idoneo sistema di registrazione dei log in modo da garantire la sicurezza e riservatezza.

ARTICOLO 12 - RECESSO

1. E' facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento dandone comunicazione mediante pec, con preavviso di 6 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso di una delle parti il Comune aderente dovrà comunque rimborsare al Comune di Cesena la quota di spese sostenute nel periodo

in cui il servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

ART. 13 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli degli Enti associati.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme o contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 15 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i soggetti aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti.

ART. 16 - REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai termini dell'art. 16 della tabella allegata alla lettera b) del DPR 642/1972.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/1986.
3. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di

completa accettazione.